

DESENTE DA BOCO

12 1 MAG 2020



ATTO COSTITUTIVO

Organizzazione Protezione Civile e di Volontariato

(ODV)

Sezione Bersaglieri di Terlizzi (Ba)

Il giorno sedici maggio duemilaventi (16/05/2020),
presso la sede della Sezione Bersaglieri di Terlizzi
(Ba) sita in Largo Poerio n° 7, alle ore 19,00, si so-
no riuniti:

· Contalbo Michele nato a Terlizzi (Ba) il
15/11/1953 ed ivi residente in Largo Amedeo n. 6, co-
dice fiscale CNTMHL53S15L109Q;

· De Chirico Giuseppe nato a Terlizzi (Ba) il
15/12/1951 ed ivi residente in Via Carducci n. 2/B,
codice fiscale DCHGPP51T15L109U;

· De Noia Damiano nato a Terlizzi (Ba) il 08/09/1950
ed ivi residente in Spaventa n. 26, codice fiscale
DNEDMN50P08L109A;

· Fidelfo Damiano nato a Terlizzi (Ba) il 29/08/1950
ed ivi residente in Viale Federico II n. 39, codice
fiscale FDLDMN50M29L109K;

· Lamparelli Michele nato a Terlizzi (Ba) il
23/01/1977 ed ivi residente in Traversa Via San Fran-
cesco n. 15, codice fiscale LMPMHL77A23L109V;

· Rubini Leonardo nato a Terlizzi (Ba) il 14/11/1979
ed ivi residente in Via Sabotino n. 17, codice fiscale

RBNLRD79S14L109B;

· Veneto Luigi nato a Terlizzi (Ba) il 18/07/1979 ed
ivi residente in Via Tobruk n. 6, codice fiscale
VNTLGU79L18L109J;

· Vino Michele nato a Terlizzi (Ba) il 05/10/1947 ed
ivi residente in Viale Aldo Moro n. 50, codice fiscale
VNIMHL47R05L109V;

· Zanni Armando nato a Ruvo di Puglia (Ba) il
23/07/1948 e residente a Terlizzi (Ba) in Via Ciro Me-
notti n. 11, codice fiscale ZNNRND48L23H645J

I presenti designano, quale Presidente dell'Assemblea
costitutiva, il Sig. Rubini Leonardo, il quale accetta
e nomina, per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione,
il Sig. Lamparelli Michele, quale Segretario ed esten-
sore del presente atto.

Il Presidente, dell'Assemblea costitutiva, illustra i
motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la
costituzione di un nucleo di P.C. e dà lettura dello
Statuto contenente le norme relative al funzionamento
dell'ente, da considerarsi parte integrante del pre-
sente Atto costitutivo, che viene approvato all'unani-
mità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano
quanto segue:





E' costituito fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un nucleo di P.C. avente la seguente denominazione: "Protezione Civile ANB - Nucleo di Terlizzi (Ba) - ODV", da ora in avanti denominata ODV, con sede legale nel Comune di Terlizzi (Ba) a Largo Poerio n. 7 e con durata illimitata. Il marchio è la denominazione sono stati concessi dall'Associazione Nazionale Bersaglieri come indicato nel successivo Statuto.

Art. 2

L'ODV non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a. attività di protezione civile, sia di tipo strutturale che non strutturale; in particolare quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione, alla gestione e al superamento delle emergenze ed alla formazione degli operatori;

b. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali; rivolgendosi particolarmente al superamento dell'emarginazione, attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno;

c. interventi finalizzati alla valorizzazione, alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, del paesaggio, della natura e delle città;

d. promozione, valorizzazione e diffusione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché della pratica del volontariato;

e. promozione della cultura della legalità, dell'educazione civica, dell'istruzione e della formazione professionale.

Art. 3

I presenti, all'unanimità, stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da cinque componenti ed all'uopo nominano, a farne parte, i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Rubini Leonardo

Vice - Presidente: De Noia Damiano

Segretario: Lamparelli Michele

Consigliere: Veneto Luigi

Consigliere: Vito Michele

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto.

Terlizzi (Ba), 16/Maggio/2020



Michele Centello
De Grijp Jureffe
all. M. M.
L'elph...
Michele
L. G. L. G.
L. G. L. G.
Vino M.
Zommi-Ambrosio



Registri a Bari 15 F2 1 MAG 2020

al n° 650 serie 3

EURO 2000 (Suecento/00)

IL DIRIGENTE TITOLARE



OPERATORE
Michele D'Ambrosio (*)
(*) firma sul delega del direttore provinciale ed in caso
di SSA Valentina Salice"

Premesse

Premesso che

- a) l'Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB), nel rispetto ed in applicazione dei propri principi statutarî si propone di promuovere e partecipare ad iniziative di protezione civile a livello nazionale e locale e di diffondere la cultura della solidarietà, dell'assistenza e del volontariato;
 - b) la ANB auspica per quanto sopra, la costituzione di Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) quali Nuclei di Protezione civile all'interno o come diretta emanazione delle sezioni locali, provinciali o regionali;
 - c) i singoli Nuclei riporteranno nella denominazione, liberamente scelta, l'acronimo ANB - Volontariato di Protezione Civile - Nucleo di Terlizzi (Ba);
 - d) i singoli Nuclei così costituiti potranno utilizzare il logo, i simboli, i fregi ed i colori della ANB nello spirito che ne ha portato alla costituzione;
- Richiamato l'art. 1 dello Statuto della ANB ed in particolare i commi 7 ed 8;
- Richiamato il D.lgs. 1/2018 (Codice della Protezione civile)

Statuto

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Protezione Civile ANB - Nucleo di Terlizzi - ODV", qui di seguito detta "Organizzazione".
 2. L'Organizzazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 3. L'Organizzazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
 4. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legislazione regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione ed esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della orga-

nizzazione stessa.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 Sede

1. L'Organizzazione ha sede nel Comune di Terlizzi (Ba) a Largo Poerio n. 7.
2. Con delibera del Comitato Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Comitato Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Organizzazione in Italia o all'estero e sedi secondarie.

Art. 3 Durata

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

Lo spirito e la prassi dell'Organizzazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Organizzazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Organizzazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

L'Organizzazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- organizzare la formazione del volontario in collaborazione con altre realtà associative;
- favorire la tutela ecologica del patrimonio pubblico dei parchi, ville, giardini, boschi, acque interne e strutture attinenti;
- collaborare con Enti Pubblici, Privati e con altre Associazioni di volontariato per il conseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto;
- impegnarsi nella vigilanza ittica e venatoria e servizi di antincendio boschivo;

L'Organizzazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assem-



blea.

L'Organizzazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Organizzazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed, in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

All'Organizzazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Organizzazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. Sono associati dell'Organizzazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Comitato Direttivo e verseranno la quota di Organizzazione annualmente stabilita dal Comitato Direttivo purché:

• Siano iscritti all'Organizzazione Nazionale Bersaglieri e in regola con le quote annue;

• Siano in condizioni fisiche idonee attestate tramite certificato medico, secondo quanto richiesto dalle vigenti normative;

• Dichiarino di accettare senza riserve il presente Statuto, nel rispetto dello Statuto Nazionale ANB e il Regolamento tecnico (all. M);

• Abbiano un'età compresa tra i 16 e gli 80 anni, precisando che per i minori è richiesta dichiarazione di autorizzazione firmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci e che per gli stessi non è previsto l'impiego in attività operative ma solo e soltanto addestrative.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Comitato Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Comitato Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibe-

rerà in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Organizzazione.

L'ammissione all'Organizzazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Organizzazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Organizzazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Organizzazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con L'Organizzazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

· *Decesso*;

· *Dimissioni*: ogni associato può recedere dall'Organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

· *Decadenza*: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.



· **Esclusione:** la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Organizzazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato formalmente all'interessato, che potrà ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione formale, all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione della Assemblea medesima entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. La Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Organizzazione

1 Gli organi dell'Organizzazione sono:

- a) la Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente detto anche "Capo Nucleo";
- d) Organo di controllo (eventuale);
- e) Organo di revisione (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Organizzazione, è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

In particolare l'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione; in sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Organizzazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Organizzazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato nell'ambito di una Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Organizzazione
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati.



Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli Associati per nuove elezioni.

4. Il presidente dell'Organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare, in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo accordi. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione potrà essere inviata anche utilizzando gli strumenti informatici.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Organizzazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Organizzazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) amministrare le risorse economiche dell'Organizzazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c) la cura e la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- d) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dello Statuto ANB-VPC e del Regolamento Tecnico ANB dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Organizzazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- e) indire adunanze, convegni, ecc.;
- f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Organizzazione;
- g) deliberare l'adesione dell'Organizzazione ad altre istituzioni analoghe;
- h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- i) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Organizzazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Organizzazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Organizzazione anche in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- b) è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo medesimo;
- c) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta;
- d) è sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Organizzazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di sa-



lari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

3. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

4. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Organizzazione.

Art. 17 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Organizzazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo:

? vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

? vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

? esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/17 ed è costituito da un revi-



sione contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 Libri sociali

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente dell'Organizzazione.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Organizzazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Beni

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili:

- a) i beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
- b) i beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo



redige il bilancio consuntivo ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Il bilancio, approvato dalla Assemblea della Organizzazione, dovrà essere inviato alla Sezione ANB di appartenenza, per opportuna conoscenza;

5. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti.

6. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Organizzazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 24 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Handwritten signatures:
Kabel, Boppell
Di Anna, Luppke
Ch. H. [unclear]
Hilf, Lammann
Luppke, Mühle

Handwritten signatures:
Lub. [unclear]
Kato, [unclear]
Vino, [unclear]
Zommi, [unclear]